



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda congiuntamente proposta da **MARESCA VINCENZO** (c.f. MRSVCN75E23F839S) e **CRISCI CARMELA** (c.f. CRSCML78S62F839F), con l'assistenza legale dell'avv. Elena Magnani e l'ausilio dell'OCC ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, contenente richiesta di omologa del piano familiare di ristrutturazione dei debiti depositato in data 26/02/2024, con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII; Vista la modifica della domanda e l'integrazione depositata in data 05/03/2024, in risposta ai rilievi di questo Giudice con decreto del 27/02/2024; esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 70 CCII il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Nel caso in esame, trattandosi di proposta familiare, ex art. 66 CCII deve altresì valutarsi la sussistenza delle relative condizioni di ammissibilità.

Tali condizioni sussistono.

I ricorrenti sono membri di una stessa famiglia, essendo coniugi conviventi.

In merito alle ulteriori condizioni di ammissibilità della domanda, si osserva che i ricorrenti sono pacificamente qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, co. 1,

lett. e), che qualifica come tale “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Sia il Maresca che la Crisci sono lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato (il primo presso Aster Coop. soc. coop. e la seconda presso Formula Servizi soc. coop.) e non hanno mai esercitato imprese commerciali e i debiti hanno tutti origine consumeristica.

Non risulta inoltre che i ricorrenti abbiano già fruito di precedente esdebitazione.

Non è, infine, dubitabile che i ricorrenti si trovino in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo del nucleo familiare ammonta a € 226.936,07, dei quali € 12.650,19 con privilegio generale mobiliare ed il resto in chirografo, riferibili quanto a € 39.752,11 (di cui € 418,70 in privilegio) alla massa della Crisci e quanto a € 187.183,96 (di cui € 12.231,49 in privilegio) a quella del Maresca, come dettagliati nelle tabelle che di seguito si riportano:

massa CRISCI CARMELA

CREDITORE	% su tot. Chirogr.	Chirografo €	% su tot. Priv.	Privilegio €	Totale
AE Riscossione	0,19%	394,57 €	1,08%	136,08 €	530,65 €
American Express	1,45%	3.070,85 €			3.070,85 €
Compass banca	5,34%	11.323,54 €			11.323,54 €
Comune di Bologna	0,03%	55,00 €			55,00 €
Comune di Cervia	0,17%	360,60 €			360,60 €
Comune di Forlì	0,44%	941,00 €			941,00 €
Fincontinuo Spa	10,18%	21.582,00 €			21.582,00 €
M.T. Spa	0,59%	1.248,85 €			1.248,85 €
Regione Emilia Romagna			2,23%	282,62 €	282,62 €
Comune Cesena	0,17%	357,00 €			357,00 €
TOTALE	18,55%	39.333,41 €	3,31%	418,70 €	39.752,11 €

massa MARESCA VINCENZO

CREDITORE	% su tot. Chirogr.	Chirografo €	% su tot. Priv.	Privilegio €	Totale
Agenzia della Riscossione	9,98%	21.393,71 €	85,95%	10.872,36 €	32.266,07 €
Agenzia delle Entrate	3,05%	6.542,96 €			6.542,96 €
SORIT	0,19%	405,68 €			405,68 €
A.S.P. Cesena	4,96%	10.621,75 €			10.621,75 €
Agos Ducato	8,78%	18.818,00 €			18.818,00 €
American Express Italia	0,77%	1.648,29 €			1.648,29 €
Cofidis Spa	1,24%	2.662,59 €			2.662,59 €
Compass banca	3,65%	7.817,37 €			7.817,37 €
Comune di Cesena: TARI	0,14%	301,67 €	7,67%	969,66 €	1.271,33 €
Condominio Complesso San Biagio	0,45%	974,78 €			974,78 €
Ifis NPL Investing spa / Credit Factor spa	12,55%	26.886,00 €			26.886,00 €
M.T. Spa (Comune di Cesena: refezione 2018-2020)	0,92%	1.974,55 €			1.974,55 €
DoValue SPA (Prisma SPV)	34,16%	73.209,47 €			73.209,47 €
Regione Emilia Romagna			3,08%	389,47 €	389,47 €
Start Romagna Spa	0,37%	790,00 €			790,00 €
Selecta Digitla (per Vodafone Italia Spa)	0,42%	905,65 €			905,65 €
TOTALE	81,64%	174.952,47 €	96,69%	12.231,49 €	187.183,96 €

A fronte di ciò, il patrimonio del nucleo familiare è sostanzialmente costituito dai soli redditi da lavoro pari nel complesso a ca. € 30.000 lordi annui. In particolare, la Crisci ha uno stipendio mensile netto di € 1.245,00 mentre il Maresca di € 1.258,00 (stipendi attualmente gravati da diverse cessioni e trattenute per complessivi € 583), cui si aggiunge l'assegno unico per i due figli (uno dei quali già maggiorenne), attualmente di € 316 mensili.

I ricorrenti non sono proprietari di immobili (l'immobile di Reggio Emilia acquistato nel 2002 con mutuo è stato venduto con un residuo debito di ca. € 73.000) e risultano intestatari dell'autovettura Renault Modus tg. CT418LP, di scarso valore commerciale (acquistata a seguito del furto della precedente auto Honda Jazz tg. CG728LM) e di un motoveicolo Honda tg. BT50669, in uso al fratello del Maresca e ubicato a Napoli, gravato da fermo amministrativo.

Oltre ai crediti allo stato inesigibili per t.f.r. (pari a € 16.245,69 quanto al Maresca e a € 21.191,06 quanto alla Crisci), l'unico ulteriore attivo è rappresentato da un credito

verso Hera di € 294,77.

È dunque di tutta evidenza che i ricorrenti non siano in grado di far fronte alle loro esposizioni con il proprio patrimonio, risultando peraltro genitori di due figli, di cui uno ancora minorenne e l'altro da poco maggiorenne ma ancora inoccupato.

La documentazione a corredo della domanda, anche a seguito dell'integrazione, risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei due debitori.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- gli stipendi, pensioni ed entrate dei debitori e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni, derivanti essenzialmente da finanziamenti contratti per esigenze familiari (acquisto dell'auto a seguito di furto, cure dentistiche) e quale conseguenza della riduzione del reddito dei due coniugi, il Maresca a seguito di infortunio sul lavoro occorso nel 2015 che ha causato un'invalidità del 7%, con riduzione dell'orario di lavoro e la Crisci a seguito di malattia professionale contratta nel 2021 che ha causato un'invalidità dell'8% con impossibilità di lavorare per più di 7 ore giornaliere.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni

assunte;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott.ssa Michela Sgolacchia, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento dal ricorso e dalla relazione del Gestore emerge che lo stesso è imputabile a vicende familiari. Dopo aver acquistato nel 2002 un immobile a Reggio Emilia, con contrazione di un mutuo, nel 2006 il nucleo familiare, allora composto di tre figli, si è dovuto trasferire a Cesena per motivi di lavoro. La morosità del conduttore nel pagamento del canone di locazione dell'immobile di Reggio Emilia ha causato difficoltà economiche non riuscendo i ricorrenti a sostenere il pagamento del mutuo e del canone di locazione della casa di Cesena. A seguito della nascita, nel 2009, del quarto figlio, vi è stato un incremento delle spese di mantenimento ed un ulteriore aumento delle difficoltà si è verificato nel 2015 quando il Maresca, a seguito di infortunio sul lavoro e di invalidità del 7%, è stato costretto a ridurre l'orario lavorativo, con conseguente riduzione dello stipendio. La situazione non è migliorata neppure a seguito dell'indipendenza economica dei primi due figli, usciti dal nucleo familiare di origine, in quanto nel 2021 anche lo stipendio della Crisci si è ridotto a seguito della malattia professionale contratta che le ha impedito di lavorare per

più di 7 ore. Per far fronte alle varie spese, comprese quelle per acquistare altra autovettura dopo il furto subito nel 2019 e per sottoporsi a cure dentarie, i due ricorrenti sono stati costretti a procurarsi liquidità con ricorso a finanziamenti, anche per piccoli importi, alcuni dei quali dietro cessione del quinto, con riduzione della liquidità e delle entrate destinate ai bisogni familiari.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza del reddito familiare a far fronte alle spese di mantenimento del nucleo, composto anche da due figli ancora a loro carico e all'incapienza patrimoniale;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in € 2.519,00 quale compenso del legale e in € 2.275,75 quale compenso dell'OCC (di cui € 441,04 quale quota dell'OCC e il resto del Gestore).

In merito al vaglio del merito creditizio:

A seguito della richiesta integrazione, il Gestore ha proceduto alla verifica del vaglio del merito creditizio da parte dei finanziatori, evidenziando che solo per l'ultimo dei finanziamenti, contratto con Compass Banca il 13/04/2023, il finanziatore non ne aveva tenuto in conto.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dai ricorrenti, come successivamente integrata e modificata in risposta ai rilievi sollevati da questo Giudice, prevede l'integrale pagamento dei crediti assistiti da privilegio mobiliare generale, oltre che delle spese in prededuzione di procedura (con la precisazione che il compenso dell'OCC sarà oggetto di accantonamenti e soddisfatto solo all'esito dell'avvenuta esecuzione e della liquidazione da parte del Giudice), nonché il pagamento dei crediti chirografari nella

misura dello 0,89%, mediante le risorse derivanti da versamenti mensili di € 320 per la durata di 5 anni, per un importo complessivo di € 19.200, oltre al credito verso Hera di e 294,77, per un importo complessivo di € 19.494,77.

Si riporta di seguito il prospetto dei pagamenti integrali previsti per i **crediti privilegiati**

Agenzia della Riscossione	88,89%	85,95%	10.872,36 €	10.872,36 €
Comune di Cesena: TARI	7,93%	7,67%	969,66 €	969,66 €
Regione Emilia Romagna	3,18%	3,08%	389,47 €	389,47 €
TOTALE MARESCA	100,00%	96,69%	12.231,49 €	12.231,49 €
AE Riscossione	32,50%	1,08%	136,08 €	136,08 €
Regione Emilia Romagna	67,50%	2,23%	282,62 €	282,62 €
TOTALE CRISCI	100,00%	3,31%	418,70 €	418,70 €
TOTALE PRIVILEGIATI		100,00%	12.650,19 €	12.650,19 €

e il prospetto dei pagamenti falcidiati dei **creditori chirografari**

Agenzia della Riscossione	12,23%	9,98%	190,39 €	21.393,71 €
Agenzia delle Entrate	3,74%	3,05%	58,23 €	6.542,96 €
Sorit	0,23%	0,19%	3,61 €	405,68 €
A.S.P. Cesena	6,07%	4,96%	94,53 €	10.621,75 €
Agos Ducato	10,76%	8,78%	167,47 €	18.818,00 €
American Express Italia	0,94%	0,77%	14,67 €	1.648,29 €
Cofidis Spa	1,52%	1,24%	23,70 €	2.662,59 €
Compass banca	4,47%	3,65%	69,57 €	7.817,37 €
Comune di Cesena	0,17%	0,14%	2,68 €	301,67 €
Condom. Compl. San Biagio	0,56%	0,45%	8,67 €	974,78 €
Ifis NPL Investing spa / Credit Factor spa		12,55%	239,27 €	26.886,00 €
M.T. Spa Comune di Cesena	1,13%	0,92%	17,57 €	1.974,55 €
Prisma SPV Srl (mutuo Unicredit)	41,85%	34,16%	651,51 €	73.209,47 €
Start Romagna Spa	0,45%	0,37%	7,03 €	790,00 €
Vodafone Italia Spa	0,52%	0,42%	8,06 €	905,65 €
TOTALE MARESCA	100,00%	81,64%	1.556,96 €	174.952,47 €
AE Riscossione	1,00%	0,18%	3,51 €	394,57 €
American Express	7,81%	1,43%	27,33 €	3.070,85 €
Compass banca	28,79%	5,28%	100,77 €	11.323,54 €
Comune di Bologna	0,14%	0,03%	0,49 €	55,00 €
Comune di Cervia	0,92%	0,17%	3,21 €	360,60 €
Comune di Forlì	2,39%	0,44%	8,37 €	941,00 €
Fincontinuo Spa	54,87%	10,07%	192,07 €	21.582,00 €
M.T. Spa	3,18%	0,58%	11,11 €	1.248,85 €
Comune Cesena	0,91%	0,17%	3,18 €	357,00 €
TOTALE CRISCI	100,00%	18,36%	350,04 €	39.333,41 €
Totale chirografari		100,00%	1.907,00 €	214.285,88 €

Tabella riassuntiva dei pagamenti ai creditori per categoria

GRADAZIONE CREDITI	Importo crediti	% soddisfo	Importo distribuito
Prededucibili	4.165,00	100%	4.165,00
Privilegiati con grado 2755	629,75	100%	629,75
Privilegiati con grado successivo	12.650,19	100%	12.650,19
Chirografari	214.285,88	0,89%	1.907,14
TOTALE CR. SODDISFATTI			19.352,08
ENTRATE			19.494,77
residuo (previsione oneri bancari)			-142,69

Quanto alla tempistica, sono previsti riparti parziali a cadenza annuale, con accantonamento nel primo anno delle somme occorrenti al pagamento del compenso dell'OCC nella misura concordata con i debitori (€ 2.275,72) in attesa della liquidazione da parte del Giudice (cui seguirà il pagamento alla fine del quinquennio) e pagamento al 31/03/2025 del 75% del compenso del legale per un importo di € 1.889,25.

Il 31/03/2026 verrà eseguito un secondo riparto per il pagamento del restante 25% del compenso del legale di € 629,75 e proporzionale suddivisione tra i creditori privilegiati della restante somma di € 2.918,70.

Il 31/03/2027 verrà eseguito un terzo riparto, con proporzionale suddivisione tra i creditori privilegiati della somma di € 4.000.

Il 31/03/2028 verrà eseguito un quarto riparto, con proporzionale suddivisione tra i creditori privilegiati della somma di € 3.000.

Il 31/03/2029 verrà eseguito un quinto ed ultimo riparto con pagamento della quota residua per soddisfare interamente i crediti privilegiati pari a complessivi € 2.731,49 e pagamenti nella misura dello 0,89% dei crediti chirografari.

Considerato che la ristrutturazione dei debiti del consumatore non richiede che sia messo a disposizione dei creditori tutto il patrimonio, potendo lasciarsi fuori alcuni beni (come l'autovettura di scarso valore nel caso in esame) e prevede la possibilità di un soddisfacimento anche parziale e differenziato dei creditori, nessun rilievo può essere mosso sotto l'aspetto dell'ammissibilità, avendo peraltro rispetto la regola della c.d. priorità assoluta.

Quanto alla fattibilità, la proposta si fonda sul versamento di una somma di € 320 mensili per cinque anni e potendo i ricorrenti contare su uno stipendio da lavoro dipendente a tempo indeterminato non vi sono motivi per ritenerla inattuabile. Con la sospensione delle varie trattenute che gravano sui loro stipendi, il versamento mensile della somma di € 320,00 appare senz'altro sostenibile, anche nella prospettiva della riduzione dell'assegno unico per il figlio divenuto maggiorenne (che nell'arco dei cinque anni ben potrebbe inserirsi nel mondo del lavoro).

Sotto il profilo della convenienza della proposta, si osserva che la stessa non è sindacabile dal tribunale in presenza del rispetto delle previsioni dell'art. 67 CCII e spetterà pertanto ai creditori ogni valutazione al riguardo, sollevando nell'assegnando termine una specifica contestazione sulla convenienza ove ritengano che il loro credito sarebbe soddisfatto nell'alternativa liquidatoria in misura maggiore, tenendo anche conto di quanto rappresentato dal Gestore in merito.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che i ricorrenti abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

Vista la specifica richiesta dei ricorrenti, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio dei debitori e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento, con conseguente sospensione delle trattenute sullo stipendio del Maresca derivante dalla cessione del quinto in favore di Agos Ducato Spa e sullo stipendio della Crisci derivanti dalla cessione del quinto in favore di Fincontinuo S.p.A. e dal pignoramento dello stipendio in favore di Compass Banca S.p.A.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione familiare dei debiti presentata in data 26/02/2024 ed integrata in data 05/03/2024 dai coniugi

MARESCA VINCENZO (c.f. MRSVCN75E23F839S) e **CRISCI CARMELA** (c.f. CRSCML78S62F839F), residenti a Cesena, via Aldini n. 20

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, le successive modifiche, corredati dalla relazione dell'OCC e dalla relazione integrativa, oltre che il presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale (fino all'esito del procedimento di omologa) e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

sospende

fino all'esito del procedimento le trattenute sullo stipendio di Maresca Vincenzo derivante dalla cessione del quinto in favore di Agos Ducato Spa e sullo stipendio di Crisci Carmela derivanti dalla cessione del quinto in favore di Fincontinuo Spa e dal pignoramento dello stipendio in favore di Compass Banca Spa

dispone

fino all'esito del procedimento il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che **nei 20 giorni successivi** al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata

istanza;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine assegnato ai creditori per eventuali osservazioni e sentiti i debitori, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Così deciso a Forlì il 11 marzo 2024

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca